



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VI – Gestione delle crisi in agricoltura

Domande e risposte ai quesiti pervenuti relativi alla circolare 6 agosto 2021 n.359320

1) Non è chiaro se per i danni alle colture pluriennali (es. frutteti pluriennali, vigneti) solo gli impianti realizzati nel corso del 2020 e del 2021 sono esclusi dal calcolo della PLV danneggiata.

R.: Possono essere considerate, per il calcolo della PLV, le colture pluriennali impiantate fino all'annualità 2019 compresa.

2) Come vanno trattate le colture danneggiate da eventi diversi da gelate/brinate/grandinate dei mesi aprile/giugno 2021? Come si deve considerare l'eventuale copertura assicurativa e il relativo indennizzo percepito?

R.: Per le colture danneggiate nel caso in cui il prezzo non fosse disponibile o non rilevato in quel momento sul mercato, è data la possibilità di ricavarlo utilizzando lo standard value parametrato alla resa effettiva conseguita nell'anno 2021.

In caso di presenza di copertura assicurativa, al fine di evitare il pericolo di sovra-compensazione, le colture vanno considerate non danneggiate ma, se sono state o saranno oggetto di risarcimento assicurativo per eventi diversi da quelli compresi nella deroga di cui alla legge 106/2021, l'aiuto sarà limitato all'80% del danno effettivamente subito (elevato al 90% nelle zone soggette a vincoli naturali).

3) Nel caso in cui il prezzo di vendita della produzione danneggiata 2021 non sia disponibile, è comunque possibile compilare la domanda facendo riferimento allo "standard value" ministeriale rapportato alla resa effettiva dell'anno 2021?

R.: Sì, vedasi risposta alla FAQ n. 2

4) Per le colture autunnali (es. kiwi) per le quali anche alla data ultima di presentazione della domanda non sia disponibile tanto il prezzo di vendita quanto la resa (in quanto la raccolta non è stata ancora avviata o non si è conclusa) come si determina la PLV 2021? Si deve far riferimento ad una resa dichiarativa o alla stima di un professionista?

R.: Per il prezzo si vedano i quesiti n.2 e 3. Per la resa, i dati sono dichiarati dall'agricoltore sulla base della situazione in campo, non sono richieste perizie, ma potranno essere oggetto di controllo in sede di istruttoria della domanda.

5) Ai fini del calcolo della PLV Totale 2021, nella tabella 3 – colonna F ("Eventuale contributo ricevuto per il danno non da gelo e brina") vanno inseriti tutti i contributi e indennizzi assicurativi (AGEVOLATI e NON AGEVOLATI) percepiti, o che saranno percepiti, per danni "NON DA GELO E BRINA"?

R.: Sì, per verificare che con l'aiuto oggetto di domanda non si vada in sovra-compensazione.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VI – Gestione delle crisi in agricoltura

6) Per la compilazione della Tabella 4 ed al fine del calcolo dell'indennizzo richiesto, quali indennizzi si dovranno prendere in considerazione e decurtare dal valore del danno?

R.: Si dovranno decurtare eventuali indennizzi assicurativi percepiti o previsti da contratti in essere da assicurazioni agevolate (diverse da gelo brina e grandine) e NON agevolate o da altre misure di aiuto riferite a danni sulle produzioni 2021.

7) Per le aziende con due o più tipologie di colture danneggiate di cui solo alcune risultino coperte da assicurazioni agevolate è possibile presentare (in modo ammissibile) domanda per i danni subiti dalle gelate per le sole colture NON coperte da assicurazione agevolata?

R.: Sì, in caso di pluralità di colture danneggiate, nulla osta all'accoglimento della domanda qualora si presenti per le sole colture non coperte da assicurazione agevolata e fatto salvo il ricorso agli strumenti applicativi per evitare la sovra-compensazione.